



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

A tutti i Difensori civici Regionali
e Provinciali
(a mezzo PEC)

Oggetto: istanze di riesame dei dinieghi di accesso ex art. 25, comma 4, L. 241/90.

La Commissione per l'accesso, viste le segnalazioni pervenute da alcuni Difensori civici (tra gli altri della Regione Toscana e della Regione Marche), ritiene necessario, nell'ambito dei propri compiti consultivi, ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge n. 241/90, fornire alcune precisazioni al fine di assicurare, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, l'applicazione dei principi in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in particolare modo con riferimento ad una corretta interpretazione dell'art. 25, comma 4, della citata legge 241/90.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il diniego di accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, da parte degli enti locali, il richiedente l'accesso può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere, nel termine di trenta giorni, al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito o, in mancanza di questo, al Difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore, che sia riesaminata la suddetta determinazione.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è competente a pronunciarsi nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove il ricorso venga erroneamente ma tempestivamente proposto alla Commissione per l'accesso, è giurisprudenza di questa Commissione trasmetterlo al Difensore civico competente. Analogamente provvedono in genere i Difensori civici in ipotesi di errore a parti invertite. Ovviamente, trattandosi di fattispecie di *traslatio iudicii*, la tempestiva trasmissione del ricorso all'autorità incompetente salva il termine di proposizione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Al riguardo si osserva che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine di trenta giorni entro il quale deve essere presentata l'istanza di riesame del diniego di accesso di cui al citato art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, deve essere calcolato considerando la data di spedizione da parte del ricorrente (a mezzo Raccomandata A.R. o PEC) del ricorso stesso e non la data di ricezione del gravame, da parte del Difensore civico o della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Come è noto, contro le decisioni dei Difensori civici e della Commissione per l'accesso in materia di riesame di diniego di accesso di cui al richiamato art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si precisa altresì che, seguendo la giurisprudenza consolidata, questa Commissione ha ritenuto applicabile alle proprie decisioni l'istituto giuridico della revocazione di cui agli art. 395 e seguenti del codice di procedura civile, nel caso di errore di fatto presente nelle decisioni stesse. Peraltro, il ricorso per revocazione, quale rimedio generale offerto dall'ordinamento, sembra potersi ritenere ammissibile anche nei confronti delle decisioni dei Difensori civici, sempre nei limiti dell'errore revocatorio.

Roma, 8 ottobre 2015

Il Presidente
